ANATOCISMO BANCARIO:

Dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è inapplicabile, in sostituzione, quella annuale, attesa la non retroattività dell'art. 25 del d. lgs n. 342 del 1999 che ha integrato l'art. 120 T.U.B. nonché l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità.

Cassazione Civile Sent. Sez. 1 Num. 13861 Anno 2016 del 7.7.16.

Con la sentenza citata la Suprema Corte ribadisce quanto da ultimo affermato da Cass. 15135 del 2014, ove:

*"le Sezioni unite di questa Corte hanno già avuto modo di ritenere* ***erronea la tesi secondo cui le ragioni di nullità individuate dalla giurisprudenza di legittimità per le clausole di capitalizzazione degli interessi debitori registrati in conto corrente investirebbero solo il profilo della loro periodizzazione trimestrale****. Detta giurisprudenza ha, infatti, escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all'anatocismo dall'art. 1283 cod. civ. per difetto del requisito di "normatività" di tale pratica. Ne discende che è erroneo trarre la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza, avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale a cui invece vanno applicati*

*gli stessi principi in tema di capitalizzazione trimestrale (Cass. sez. un. 24418 del 2010)”.*